



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 1292 DEL 31/10/2023

OGGETTO:	PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO CON SEDE LEGALE IN FISCIANO VIA GIOVANNI PAOLO II,32 CODICE FISCALE 80018670655, PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE- PRATICO VALUTATIVO PREVISTO DAL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DI COMUNITA' PER I CONTESTI FORMATIVI , PER IL BENESSERE E LO SPORT
----------	--

STRUTTURA PROPONENTE:	
-----------------------	--

PROVVEDIMENTO:	Immediatamente Esecutivo
----------------	---------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO CON SEDE LEGALE IN FISCIANO VIA GIOVANNI PAOLO II,32 CODICE FISCALE 80018670655, PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE- PRATICO VALUTATIVO PREVISTO DAL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DI COMUNITA' PER I CONTESTI FORMATIVI , PER IL BENESSERE E LO SPORT

IL DIRETTORE DELLA UOSD FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di stage e di tirocini formativi e di orientamento e pratico:

- Legge 56/1989 ordinamento della professione di psicologo
- Art.18 Legge n.196 del 24 giugno 1997, rubricata "Tirocini formativi e di orientamento";
- D.M. n.142 del 25 marzo 1998, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. n.196 del 24 giugno 1997;
- DPR 328/01 e successive modifiche (170/03);
- Art. 10 del DM 509/99;
- Art.3, comma 9 del DM 270/04
- Regolamento in materia di tirocini e frequenze volontarie, approvato da quest'Azienda con delibera n.444 del 18.07.12;
- Delibera n. 16 del 17/01/2017
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Treviso nella Conferenza permanente del 24.01.13;

- **Delibera n.°243 del 22.07.13 relativa all'adeguamento del regolamento regionale n.9 del 2010-** Capo VII- Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, artt. 25,26,27,28 e 29
- Art. 27 del D.P.R. 382/80 attività didattiche professionalizzanti tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- Legge 163/ 8 novembre 2021
- D.Interministeriale 554 Del 6 Giugno 2022
- D.Interministeriale 567 20 Giugno 2022
- D.Interministeriale 654 del 5 luglio 2022

PREMESSO CHE :

con nota acquisita al prot. Gen. aziendale n° 183426 del 27.09.2023 , inviata dal Presidente del Consiglio didattico di Scienze della Formazione Prof. Mauro Cozzolino l'Università di Salerno con sede legale in Fisciano Via Giovanni Paolo II, 21, codice fiscale 80018670655, ha proposto una convenzione con quest'Azienda in possesso dei requisiti specifici per l'espletamento dell'attività *di tirocinio pratico valutativo previsto dal corso di laurea Magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il benessere e per lo Sport*, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione, per gli studenti dei propri corsi di laurea.

Alla richiesta di citata nota è stato allegato uno schema di convenzione che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che :

- l'Azienda favorisce le attività di tirocinio didattiche e professionalizzanti e riconosce la funzione rilevante e preminente nel preparare studenti, nell'ambito dei propri dipartimenti e servizi;
- L'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Università e/o con Istituti a tal fine riconosciuti dal M.I.U.R. è necessaria ed indispensabile anche al fine di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica e viene formalizzata attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- I tirocini di formazione curricolari e pratico valutativi (TPV), come da normativa vigente: Delibera n.°243 del 22.07.13 relativa all'adeguamento del regolamento regionale n.9 del 2010- Capo VII- Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento artt. 25,26,27,28 e 29, non prevedono alcuna corresponsione economica;

RITENUTO DI:

- Tener presente che l'autorizzazione allo svolgimento di attività didattica professionalizzante da parte degli studenti dell'Università, con sede legale in Roma, debba essere subordinata:

alla sottoscrizione tra questa Azienda e l'Università di Salerno con sede legale in Fisciano Via Giovanni Paolo II, 21, codice fiscale 80018670655, Corso di Laurea Magistrale in *in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il benessere e per lo Sport*, per lo svolgimento dell' Attività di Tirocinio Pratico Valutativo In Psicologia (TPV) professionalizzante, di apposito atto di convenzione

- alla stipula, a spese dell'Università di polizza assicurativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

- La copertura assicurativa si estende anche alle attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento, o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto ospitante .

PRESO ATTO

- della legittimità e della regolarità formale e sostanziale dello schema di *convenzione proposta*;
- della durata annuale della convenzione a decorrere dalla data di stipula della medesima, e potrà essere rinnovata con una nuova convenzione su richiesta scritta di parte;
- che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per questa Amministrazione;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

Prendere atto della nota acquisita ed inviata dal Presidente del Consiglio didattico di Scienze della Formazione Prof. Mauro Cozzolino l'Università di Salerno con sede legale in Fisciano Via Giovanni Paolo II, 21, codice fiscale 80018670655, relativa alla proposta di apposita convenzione con quest'Azienda della durata di tre anni per l'espletamento dell'attività *di tirocinio pratico valutativo previsto dal corso di laurea Magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il benessere e per lo Sport*, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione, per gli studenti dei propri corsi di laurea.

Prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione con l'Università l'Università di Salerno *dal Corso di laurea Magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il benessere e per lo Sport*, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione, con sede legale in on sede legale in Fisciano Via Giovanni Paolo II, 21, codice fiscale 80018670655, che si allega alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Stipulare successivamente la convenzione, a mezzo di sottoscrizione da parte della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione di Fisciano, Prof.ssa Paola Aiello nato a Caserta il 28/08/1969 e del Legale Rappresentante Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud Dott. Giuseppe Russo nato a nato a Napoli il 7 aprile 1965 ,

-Prendere atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per la Asl Napoli 3 Sud;

Il Responsabile della UOSD Formazione e Aggiornamento Professionale

Dott.ssa Loredana Ferrara

FERRARA LOREDANA

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle
pag. 3

disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

**Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA di

Prendere atto della nota acquisita ed inviata dal Presidente del Consiglio didattico di Scienze della Formazione Prof. Mauro Cozzolino l'Università di Salerno con sede legale in Fisciano Via Giovanni Paolo II, 21, codice fiscale 80018670655, RELATIVA ALLA PROPOSTA DI APPOSITA convenzione con quest'Azienda della durata di tre anni per l'espletamento dell'attività *di tirocinio pratico valutativo previsto dal Corso di laurea Magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il benessere e per lo Sport*, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione, per gli studenti dei propri corsi di laurea.

Prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione con l'Università di Salerno *dal Corso di laurea Magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il benessere e per lo Sport*, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione, con sede legale in on sede legale in Fisciano Via Giovanni Paolo II, 21, codice fiscale 80018670655, che si allega alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Stipulare successivamente la convenzione, a mezzo di sottoscrizione da parte della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione di Fisciano, Prof.ssa Paola Aiello nato a Caserta il 28/08/1969 e del Legale Rappresentante Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud Dott. Giuseppe Russo nato a nato a Napoli il 7 aprile 1965 ,

-Prendere atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per la Asl Napoli 3 Sud;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ E ENTI ESTERNI PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

(ai sensi della L. 163/2021 e dei D.Interm. 567 e 564 del 2022)

Tra

L'Università degli Studi di Salerno, codice fiscale 80018670655, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento pro tempore prof.ssa Paola Aiello, nata a Caserta il 23/08/1969 e domiciliata per la carica rivestita presso il Dipartimento, alla Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA), pec: ammicent@unisa.it

e

L'Ente ASL NAPOLI 3 SUD,
codice fiscale 06322711216, rappresentato dal responsabile legale
Dott. Giuseppe Russo, nato/a il 07 aprile 1965,
a NAPOLI, per le sue funzioni domiciliato presso la
sede dell'Ente, Via MARCONI 66 Torre del greco di
seguito definito "Ente"

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

- la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Tavolo Ordine-Università in data 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Secondo l'Art .2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e

supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità territoriali, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno dell'ordinamento didattico, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche utili alla raccolta di informazioni e delle dimensioni psicologiche atte ad effettuare l'analisi dei casi e dei contesti;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 350 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

b) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato sulle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 4.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;

- 4) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".

Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.

L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Se nell'Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all'Ente.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale attesta la frequenza ed esprime una valutazione sulle competenze acquisite dal tirocinante-studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà autodichiarare ai sensi del

D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al

Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 6 – Progetto formativo individuale

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dall'Università un Progetto Formativo, contenente il Programma di TPV, in cui sarà indicato:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor;
- c) il periodo di svolgimento del TPV;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del TPV;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;

- f) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle domande di TPV

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali dell'Università degli Studi di Salerno e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata, per l'Università degli Studi di Salerno, al Presidente pro tempore del Consiglio Didattico di Scienze della Formazione per l'Inclusione ed il Benessere del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, professore Mauro Cozzolino.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno, pertanto, essere trasmessi – prima dell'inizio dell'attività di TPV – tramite e-mail al professore Mauro Cozzolino (e-mail: mcozzolino@unisa.it), per l'approvazione e per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 8 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione

Al termine del TPV, il/la tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, al referente dell'Università incaricato alla loro raccolta e verifica. Tale libretto riporterà, giorno per giorno, con indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di termine, una breve descrizione delle attività svolte e dovrà essere sottoscritto dal/la tutor.

Inoltre, al termine del TPV (entro e non oltre 7 giorni dal termine dello stesso), spetta al/la tutor trasmettere autonomamente attraverso specifico modulo disponibile online, una valutazione inerente le competenze sviluppate dal/la tirocinante. Tale valutazione si conclude poi con un giudizio di idoneità/non idoneità sottoscritto dal/la tutor, premesso che l'idoneità può essere attribuita soltanto nel caso in cui la valutazione a tutte le macro-aree di competenza previste sia almeno sufficiente.

Art. 9 – Coperture assicurative

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante:

- si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile tacitamente a meno di disdetta da comunicare all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 11 – Clausole finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Napoli.

Fisciano, lì _____

Per L'Università degli Studi di Salerno

La Direttrice del Dipartimento di

Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione

Prof.ssa Paola Aiello

Torre del Greco _____, lì _____

Per L'Asl Napoli 3 Sud _____

Il Direttore Generale _____

Il/La Dr./ssa _____

Dott. Giuseppe Russo _____

LINEE D'INDIRIZZO SUI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI NELLA LM-51 E SULLA LORO VALUTAZIONE

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV interno durante i corsi di studio. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Le presenti Linee di indirizzo si riferiscono specificatamente a tali CFU.

Per le modalità relative al tirocinio interno ai CdL L-24 e LM-51 si rimanda alle linee guida AIP-CPA.

Secondo l'Art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022 e Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce, ma evitando che lo svolgimento avvenga in modo esclusivo in una sola area di tirocinio pratico, considerato che il laureato sarà abilitato a tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno

riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

1. SEDE UNIVERSITARIA DEL TIROCINIO:

Il tirocinio viene programmato e valutato nella sede in cui si frequenta il Corso di Laurea Magistrale. Per agevolare i trasferimenti dello studente ad altro Ateneo durante la carriera accademica, le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi degli avvisi al tirocinio, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell'Ordine degli Psicologi.

2. SEDE DELL'ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L'UNIVERSITA' DOVE SI SVOLGE IL TPV:

L'Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l'Università di riferimento, o anche all'estero.

Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l'Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l'Ente che si trova in altra regione (o all'estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente.

Se l'Ente di tirocinio si trova all'estero, la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.

3. CONTESTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:

Secondo l'art. 2, c. 4 del D. Interm. n. 654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

4. PERIODI:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).

5. TUTOR:

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

7. VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, ciascun tutor esprime nel libretto di tirocinio, insieme alla attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)

Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la “collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor”, e in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 239/'92, si istituisce in ogni sede una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022)

composta da docenti dell'Ateneo e da uno o più membri designati dall'Ordine territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione, d'intesa con la sede universitaria.

Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.

La Commissione lavora con i seguenti compiti:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
- b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
- c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
- e) promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor;
- f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio;
- j) organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
- k) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).

È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale tenuto dall'Ordine competente per territorio, con le strutture accreditate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.

9. PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)

La prova abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è unica e svolta in modalità orale. Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova è finalizzata all'accertamento delle capacità di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole deontologiche di condotta della professione del candidato, nonché di saper riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte.

Le modalità organizzative e relative tempistiche (da stabilirsi comunque prima della seduta di discussione della tesi) sono previste nel regolamento del Corso di Studi.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Queste linee di indirizzo sono state approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022.

RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

**CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE
NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE**

(e da integrare con parti specificamente rivolte all'ambito e alla Struttura dove il tirocinio si svolge)

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.